

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
CIRCOLO LEGAMBIENTE PREALPI CARNICHE ODV**

Il 21 ottobre 2021, alle ore 20:30, si è riunita l'Assemblea straordinaria del Circolo Legambiente Prealpi Carniche ODV presso la nuova sede sita in Via Mazzini n. 10/A, a Montereale Valcellina (giusta Convenzione stipulata con il Comune di Montereale Valcellina in data 02.08.2022 - repertorio comunale n. 9/2022).

Coordina l'Assemblea il Presidente Alzetta Jessica. Segretario ed estensore del presente verbale De Biasio Mario.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente ed accertata l'identità e la legittimazione dei soci, dichiarato inoltre che essa è validamente costituita per discutere l'ordine del giorno, procede a delineare le modalità di voto.

Il voto è considerato per appello nominale ed è consentito al socio votante di esprimere altresì una dichiarazione al momento della manifestazione del voto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 101, comma 2, Codice del Terzo settore, la maggioranza prevista per la deliberazione è quella dell'assemblea ordinaria.

Compiuti gli accertamenti di cui sopra, si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

Modifiche statutarie per l'adeguamento dello Statuto associativo al Codice del Terzo Settore in ragione della comunicazione trasmessa dalla Regione FVG avente ad oggetto "comunicazione ex art. 31, comma 8, D. M. 106/2020" notificata a mezzo PEC il 13.07.2022.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione, già approvato dall'Assemblea in data 15.01.2021, registrato unitamente



LEGAMBIENTE
Circolo Prealpi Carniche



al relativo verbale assembleare di approvazione presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 29.01.2021.

Queste nuove modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie poiché, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Regione FVG non riteneva adeguato il predetto Statuto al Codice del Terzo settore.

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto associativo, peraltro anticipato a mezzo e-mail a tutti i soci contestualmente con l'avviso di convocazione, fornendo tutte le opportune informazioni in merito alle rettifiche apportate all'art. 12 dello Statuto.

L'Assemblea, dopo ampio ed esauriente dibattito, all'unanimità, approva integralmente il nuovo Statuto sociale che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante. Al contempo il presente Statuto sostituisce e annulla i precedenti.

Infine, il Presidente provvederà alla registrazione della presente delibera assembleare con l'allegato Statuto chiedendo l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82, comma 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00.

Renia Alzetta Presidente

Segretario

atto registrato a Pordenone il 10/11/2022
al n° 2900 Mod. 3 con liquidati € esente
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____





LEGAMBIENTE
Circolo Prealpi Carniche

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 10/11/2022 al
n° 2500 Mod. 3 con
liquidati € 0,00 di cui
per imposta IPOT. € /



STATUTO CIRCOLO LEGAMBIENTE PREALPI CARNICHE ODV

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione non riconosciuta denominata "Circolo Legambiente Prealpi Carniche organizzazione di volontariato" in forma abbreviata "Circolo Legambiente Prealpi Carniche ODV" (di seguito anche "Associazione").

Sino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" (o l'indicazione di "organizzazione di volontariato") dovrà comunque essere inserito nella denominazione sociale.

L'ulteriore qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore (ETS) discenderà per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Montereale Valcellina (PN) in Via Giuseppe Mazzini n. 10/A.

L'eventuale variazione della sede, all'interno del predetto comune, potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà una formale variazione del presente Statuto.

È possibile istituire sedi secondarie previa delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo sociale e autonomia.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della uguaglianza, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri associati e non associati, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Essa non persegue in alcun modo finalità lucrative e opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi potere pubblico o privato.

Il Circolo Legambiente Prealpi Carniche opera nella difesa dell'ambiente, della salute umana, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, per la tutela del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita e di produzioni improntate ad uno sviluppo sostenibile e a un equilibrato rapporto tra esseri umani e natura, battendosi per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli indipendentemente dalle frontiere e da ogni tipo di barriera e bandiera. L'Associazione opera in prevalenza nel territorio delle Prealpi Carniche e della montagna e pedemontana pordenonese.

Ispira le sue scelte e finalità ai valori e ai principi statutari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

A tal fine la denominazione dell'Associazione è integrata dalla parola "Legambiente".

Il Circolo ha una propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce, mediante affiliazione, a Legambiente Nazionale.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente del Friuli Venezia Giulia.



Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale e mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi, in modo preminente, delle prestazioni dei propri volontari associati:

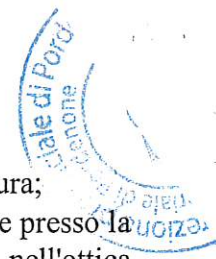
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281 – art. 5, let. e), Codice del Terzo Settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.ii.mm. – art. 5, let. f), Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale – art. 5, let. h), Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. – art. 5, let. i), Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – art. 5, let. k), Codice del Terzo Settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – art. 5, let. l), Codice del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. – art. 5, let. n), Codice del Terzo Settore;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – art. 5, let. r), Codice del Terzo Settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – art. 5, let. v), Codice del Terzo Settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, L. 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 5, let. w), Codice del Terzo Settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – art. 5, let. z), Codice del Terzo Settore;

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7, Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 – Finalità dell'Associazione

Nel definire lo scopo sociale l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere la ricerca e l'attivazione dei modelli culturali, economici e sociali coerenti con l'affermazione di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile;
- perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente naturale e alla definizione della propria qualità della vita favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
- svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia del patrimonio ambientale, del verde pubblico, dei beni archeologici e/o culturali;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini (associati e non associati), al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio e le risorse naturali e storico-culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, alla bonifica di ambienti degradati, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini (associati e non associati) al fine di salvaguardare e recuperare l'Ambiente nell'ambito degli scopi sociali;
- realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione, di monitoraggio e di vigilanza, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
- diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e contro l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per una crescita improntata sul valore della legalità;
- promuovere la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale e contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione;
- lottare contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate;
- promuovere e organizzare attività di tipo lavorativo, formativo e sociale con i Richiedenti Asilo regolarmente ospitati nel proprio territorio;
- battersi per un nuovo ordine economico internazionale, contro la tendenza ad estendere la povertà per favorire l'eccesso di beni a poche persone;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza



- sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- promuovere e gestire campagne di informazione, di divulgazione e di sensibilizzazione presso la propria sede e/o presso altri luoghi idonei, rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendimento, nell'arco della vita, dei temi e delle metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale, alla cittadinanza attiva, alla coesione sociale, nonché alla promozione di una cultura di sviluppo sostenibile e di partecipazione alla difesa dell'ambiente;
 - svolgere attività di educazione ambientale nel mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;
 - organizzare attività turistiche quali viaggi, gite, escursioni per estendere la conoscenza di zone di interesse naturalistico;
 - operare sui temi della ricerca, nel rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa
 - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
 - produrre e diffondere pubblicazioni, stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivo, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
 - svolgere in proprio o con la collaborazione di altre organizzazioni culturali, scientifiche, enti non profit e Istituzioni, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze e convegni attinenti allo scopo sociale;
 - gestire, senza scopo di lucro, iniziative di carattere sociale e culturale presso enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, territori, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale;
 - promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica inerente a problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, urbanistico, antropologico e socio economico;
 - partecipare a bandi e concorsi;
 - stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ferme restando le norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato;
 - assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le operazioni ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;
 - promuovere rapporti in Italia e all'estero con enti, associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
 - svolgere ogni altro tipo di azione o iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi sociali;

Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione utilizza altresì gli strumenti processuali che riterrà di volta in volta più idonei e quindi, a mero titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, di denunce o di querele, la costituzione di parte civile nel processo penale, l'intervento nei giudizi civile, amministrativi e contabili.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4, a condizione che il presente Statuto le consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale. L'individuazione delle attività diverse sarà rimessa all'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto dei criteri e dei limiti che saranno definiti con Decreto ministeriale. Sul punto si rinvia al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 7 – Volontario e attività di volontariato

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione condividendone le finalità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione della quale il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario associato e/o non associato possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione dovrà assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito Libro i volontari associati e in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – Associati e procedura di ammissione

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati.

L'assenza di un provvedimento entro il termine prestabilito, equivale all'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione va notificata all'interessato entro sessanta giorni. Quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

La domanda di ammissione presentata da un soggetto minorenni dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato nel Libro degli associati.



Art.9 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto dal momento dell'iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere informati di tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e di parteciparvi;
- d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- e) ricevere comunicazione sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;
- g) consultare i Libri sociali e visionare i Bilanci di esercizio dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- b) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione associativa.

Art.10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto potrà, previa domanda, essere nuovamente ammesso pagando la quota associativa annuale;
- d) per esclusione, qualora il comportamento dell'associato sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea dei soci dell'Associazione, o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'associato escluso può presentare ricorso con le proprie controdeduzioni all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che si pronuncerà nella sua prima convocazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa dagli associati receduti o esclusi non sono rimborsabili. Non può, inoltre farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento volontario al patrimonio sociale.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30, Codice del Terzo settore;
- il Revisore legale dei conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31, Codice del Terzo settore.

Le cariche elettive ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive ai componenti di genere meno rappresentato.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono rivalersi sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri e qualora nominati i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407 C.C. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica o, in sua assenza, dall'eventuale Vice Presidente.

In detta sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato può esprimere un solo voto.

Il diritto di voto, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e in generale, i diritti che derivano dallo status di associato, spettano anche agli associati minorenni. Essi eserciteranno il diritto di voto per mezzo del soggetto esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati;
- c) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avverranno, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve pervenire per iscritto agli associati tramite e-mail o lettera, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione fosse sospeso il collegamento, la stessa sarà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario in carica o, in sua assenza, la persona scelta dal Presidente fra i presenti, onde consentire agli stessi la sottoscrizione del processo verbale. Il verbale della riunione dell'Assemblea, redatto dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti, sarà trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in libera visione a tutti gli associati ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere e approvare il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale delle attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- e) eleggere e revocare l'eventuale Vice Presidente;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30, Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31, Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di rigetto della domanda di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
- i) discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28, Codice del Terzo Settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali;
- o) istituire eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- p) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dagli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e per quelle che riguardano la responsabilità dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che compongono l'Assemblea.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da tre a nove membri, compreso il Presidente (e l'eventuale Vice Presidente), nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (ai sensi dell'art. 2382 Codice Civile).

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La Carica di Consigliere si perde:

- a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per revoca, da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e/o per violazioni degli obblighi statutari e/o per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) per decadenza dalla qualità di associato, a seguito del verificarsi di una delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Presidente dovrà convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per una nuova elezione dei consiglieri subentranti.

Essi devono operare con la diligenza del buon padre di famiglia. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non è provato che i terzi ne fossero a conoscenza.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26, comma 6, Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite e-mail. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsi, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte, con voto palese, a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in carica o, in sua assenza, dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione delle attività programmate che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
- c) redige l'eventuale programma annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) deve procedere, alla fine di ogni esercizio, alla predisposizione del progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- e) decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- h) conferisce procure generali o speciali;
- i) delibera in merito alle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 56, comma 1, Codice del Terzo Settore e ne determina anche le modalità di attuazione. Le predette convenzioni sono stipulate dal legale rappresentante dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.
- l) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni e decide in merito ad eventuali rapporti con consulenti esterni;
- m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) cura la tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- o) promuove l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale mediante annotazione in calce al Rendiconto finanziario per cassa o, se del caso, nella Relazione di missione;
- p) delibera sull'esclusione degli associati;
- q) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- r) delibera sull'apertura di conti correnti bancari e/o postali;
- s) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie per l'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione - la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In tale veste ne coordina l'attività. E' eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria fra i propri associati a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde:

- a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e/o per violazioni degli obblighi statutari e/o per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) per decadenza dalla qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal comma precedente il Vicepresidente o, in subordine il Consigliere anagraficamente più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) sovrintendere l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;

Inoltre:

- e) è autorizzato a riscuotere pagamenti e a rilasciarne quietanza;
- f) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria - in ogni fase e grado del procedimento - e amministrativa;
- g) può movimentare conti correnti bancari e/o postali;
- i) previa delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e/o postali;
- l) previa delibera dell'Assemblea dei soci può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 15 – Vice Presidente

L'Assemblea ordinaria dei soci può eventualmente nominare un Vice Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Dura in carica quattro anni.

Art. 16 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e provvede alla loro trascrizione nei Libri sociali affidati alla sua custodia.

Il Segretario sarà unitamente responsabile del Libro degli associati e del Registro dei volontari.



Art. 17 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Avrà il compito di predisporre il progetto di Bilancio d'esercizio da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 19 – Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 20 – Libri sociali

L'Associazione deve conservare i seguenti Libri:

- a) il Libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'Associazione deve tenere il Registro dei volontari - non associati - che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale dei conti, qualora questo sia stato nominato.

Tutti gli associati possono consultare i Libri sociali direttamente presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – Patrimonio dell'Associazione ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e da risorse finanziarie della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione ed i mezzi finanziari - comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative;
- da contributi delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti locali;
- da contributi di imprese e privati;
- da versamenti volontari degli associati;
- da donazioni o lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- da introiti di manifestazioni effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da proventi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- da proventi realizzati con le attività di interesse generale e con le attività diverse di cui all'art.6, Codice del Terzo settore;
- da ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore, compatibile con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio.

Il Bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del Rendiconto finanziario per cassa qualora l'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia inferiore ad € 220.000,00 (art. 13, comma 2, Codice del Terzo Settore).

Diversamente, qualora l'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore ad € 220.000,00 (art. 13, comma 1, Codice del Terzo Settore) il Bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto finanziario e dalla Relazione di missione e dovrà essere depositato il Bilancio sociale così come previsto dall'art. 14, Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea ordinaria degli associati convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Una volta approvato, il Bilancio di esercizio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea dei soci.

Art. 23 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad altre Organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 24 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Codice del Terzo settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Jessica Alzetta Presidente

[Signature] Segretario

